

FISBB

**Federazione Italiana Sport
Biliardo e Bowling**

STATUTO

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Costituzione

Articolo 2 – Fini istituzionali

Articolo 3 – Attività agonistica

Articolo 4 – Durata e sede

TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 5 – Affiliati

Articolo 6 – Doveri degli Affiliati

Articolo 7 – Diritti degli Affiliati

Articolo 8 – Rinnovo dell'affiliazione

Articolo 9 – Cessazione di appartenenza alla FISBB

Articolo 10 – Fusione

Articolo 11 – I tesserati

Articolo 12 – Doveri dei tesserati

Articolo 13 – Diritti dei tesserati

Articolo 14 – Tesseramento, durata e cessazione

Articolo 15 – Sanzioni

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 16 – Organi e Organismi della FISBB

CAPO II – ORGANI FEDERALI

SEZ. I – ORGANI CENTRALI

Articolo 17 – L'Assemblea Nazionale

Articolo 18 – Convocazione e validità delle Assemblee Nazionali

Articolo 19 – Competenze della Assemblea Nazionale Ordinaria

Articolo 20 – Competenze della Assemblea Nazionale Straordinaria

Articolo 21 – Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

Articolo 22 – Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

Articolo 23 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

Articolo 24 – Modifiche dello Statuto

Articolo 25 – Scioglimento della FISBB

Articolo 26 – Presentazione delle candidature svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle Assemblee

Articolo 27 – Il Presidente della Federazione

Articolo 28 – Il Consiglio Federale

Articolo 29 – Convocazione del Consiglio Federale validità delle deliberazioni

Articolo 30 – Competenza del Consiglio Federale

Articolo 31 – Decadenza del Consiglio Federale

Articolo 32 – Integrazione del Consiglio Federale

Articolo 33 – Il Consiglio di Presidenza

Articolo 34 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 35 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 36 – Sostituzioni

Articolo 37 – Settori Federali

Articolo 38 – Funzionamento dei Settori Federali

Articolo 39 – Commissioni Federali di Disciplina

Articolo 40 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

Articolo 41 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

Articolo 42 - Attribuzioni del Procuratore federale, azioni e procedimento: rinvio

Articolo 43 – Commissione Federale di Garanzia

Articolo 44 – Attribuzioni della Commissione Federale di Garanzia

SEZ. II – ORGANI PERIFERICI

Articolo 45 – L'Assemblea Regionale

Articolo 46 – Il Presidente del Consiglio Regionale

Articolo 47 – Il Consiglio Regionale

Articolo 48 – Il Delegato Regionale

SEZ. III – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 49 – Principi informativi della Giustizia federale

Articolo 50 – Posta elettronica certificata e Registri dei procedimenti e delle sanzioni

Articolo 51 – Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi

Articolo 52 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

Articolo 53 – Nomina del Giudice Sportivo Nazionale, dei Giudici Sportivi Territoriali e della Corte Sportiva di Appello

Articolo 54 – Istituzione, nomina e composizione della Corte Sportiva di Appello

Articolo 55 – Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

Articolo 56 – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Articolo 57 – Procedimenti in materia di doping

Articolo 58 – Riabilitazione

SEZ. IV – ALTRI ORGANISMI

Articolo 59 – Il Segretario Generale

Articolo 60 – Nomina delle Commissioni federali

Articolo 61 – Società di scopo

TITOLO IV - CARICHE FEDERALI

Articolo 62 – Requisiti di eleggibilità

Articolo 63 – Incompatibilità

Articolo 64 – Durata delle cariche

TITOLO V – PATRIMONIO

Articolo 65 – Patrimonio

Articolo 66 – Esercizio finanziario

TITOLO VI - PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 67 – Arbitrato federale

Articolo 68 – Sistema di Giustizia e Arbitrato per lo Sport

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69 – Disposizioni di attuazione

Articolo 70 – Disposizioni finali

Articolo 71 – Disposizioni transitorie

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) è costituita da tutte le società e associazioni ad essa regolarmente affiliate costituite ai sensi della normativa vigente al momento dell'affiliazione ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, che abbiano sede sportiva in Italia e praticano nel territorio nazionale lo sport del Biliardo e del Bowling nelle sue diverse specialità e modalità tecniche senza fini di lucro.
2. La Federazione riconosce e disciplina le seguenti discipline sportive del Biliardo e del Bowling: Stecca, Carambola, Pool, Snooker, Boccette, Bowling, anche nella modalità E-Sports qualora previste dalla Federazione Internazionale di riferimento riconosciuta dal CIO.
La FISBB è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 15/04.
3. La FISBB, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e degli altri organismi competenti in base alle norme vigenti.
4. La FISBB è affiliata alla WCBS (World Confederation of Billiard Sports) e alla IBF (International Bowling Federation), le quali sono riconosciute dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale).
5. La FISBB è affiliata alla UMB (Union Mondiale de Billard), alla WPA (World Pool Association), all'IBSF (International Billiards and Snooker Federation), alla CEB (Confédération Européenne de Billard), alla EPBF (European Pocket Billiard Federation), alla EBSA (European Billiards and Snooker Association), all'EBF (European Bowling Federation) e al BEC (Bowling European Corporatif) delle quali accetta Statuti e Regolamenti, proponendosi di richiedere ed ottenere il riconoscimento di ogni altra Federazione internazionale riconosciuta dal CIO volta all'organizzazione delle diverse discipline del Biliardo e del Bowling, ed è la sola qualificata a disciplinare lo sport del Biliardo e del Bowling e a rappresentarlo in campo nazionale e internazionale.
6. La FISBB svolge attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI e del CIP, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
7. Lo Statuto, i Regolamenti, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline

Sportive Associate emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, le norme e le decisioni delle Federazioni Internazionali, del CIO, del CONI e del CIP, sono considerati parte integrante dello Statuto federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi Affiliati e tesserati.

8. La FISBB è retta da norme statutarie e regolamentari fondate sul principio della democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
9. La FISBB persegue lo scopo della prevenzione e della repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti nelle attività agonistico-sportive, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del CONI alle quali la FISBB aderisce integralmente.
10. L'attività della FISBB è estranea a ogni influenza di religione, politica e razza.
11. L'attività del Biliardo e del Bowling è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella Carta Olimpica.

In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con una Federazione o Disciplina Sportiva Associata, la FISBB dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro Affiliati e tesserati. La Giunta Nazionale del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

Articolo 2 – FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della FISBB l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del Biliardo e del Bowling, in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal CIO, dal CONI, dal CIP, dalla WCBS, dalla IBF, dalla UMB, dalla WPA, dalla IBSF, dalla CEB, dalla EPBF, dall'EBSA, dall'EBF e dal BEC nonché da ogni altra Federazione internazionale avente il riconoscimento del CIO.
2. La FISBB prevede l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti e dei Tecnici.

Articolo 3 – ATTIVITÀ AGONISTICA

1. L'attività agonistica promossa, indetta e/o organizzata dalla Federazione dovrà svolgersi in conformità alle normative e ai regolamenti nazionali e internazionali.

2. Ogni attività agonistica dovrà svolgersi con biliardi, piste di bowling, attrezzature e accessori preventivamente omologati.
3. La Federazione impartirà, tramite proprie delibere, le modalità specifiche e le procedure da seguire per richiedere l'omologazione dei prodotti e delle attrezzature inerenti all'attività agonistica.

Articolo 4 – DURATA E SEDE

La FISBB ha durata illimitata e la sua sede è a Milano.

Il Consiglio Federale potrà deliberare l'istituzione di una sede secondaria in altra città purché in Italia.

TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 5 – AFFILIATI

1. Le associazioni e le società, di cui all'art. 1, comma 1, che intendono praticare, senza scopo di lucro, lo sport del Biliardo e del Bowling nell'ambito della FISBB, devono affiliarsi alla stessa, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.
2. L'affiliazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno, salvo eccezione deliberate dal Consiglio Federale.
3. Gli enti di cui al primo comma, che di seguito potranno essere indicati come "Affiliati", sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, dagli organismi previsti dalle norme vigenti.
4. Gli Affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da Statuti, che saranno approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa, ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni legislative vigenti al momento dell'affiliazione (attualmente art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni) e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, 4 comma, lettera b) dello Statuto del CONI.
5. Gli Statuti societari devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione, stante la necessità di tale disposizione per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di altro Organismo previsto dalle norme.
6. Gli Statuti dovranno, inoltre, salvaguardare i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri Rappresentanti nelle Assemblee federali.
7. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

8. Gli Statuti e gli Atti Costitutivi degli Affiliati, costituiti in forma di società, dovranno espressamente prevedere le clausole previste dalle norme vigenti all'atto dell'affiliazione, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione.
9. Requisito ulteriore per ottenere l'affiliazione è il tesseramento di almeno 12 (dodici) soggetti, compresi i Dirigenti, gli Atleti appartenenti alle diverse categorie agonistiche e pre-agonistiche individuate dalla Federazione e i Tecnici.
10. Le associazioni sportive che non raggiungano il numero di tesserati sopra indicato possono essere affiliate senza diritto di voto.
11. Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni di associazioni e società sportive che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la FISBB relative alle stagioni sportive precedenti o abbiano assunto comportamenti contrari al principio di lealtà nei confronti della FISBB e/o dei suoi Organi federali
12. Le associazioni e società sportive dovranno indicare la sede sociale e l'impianto ove viene svolta l'attività sportiva. L'attività sportiva agonistica potrà essere svolta unicamente in strutture dotate di impianti omologati in base alle norme federali.

Articolo 6 – DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati entrano a far parte della FISBB dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e riaffiliazione, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
2. Il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione.
3. Gli Affiliati assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti della FISBB, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa italiana.

Articolo 7 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno il diritto di:
 - a) prendere parte alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

- b) partecipare all'attività internazionale nel rispetto delle norme emanate dagli Organi federali, dal CONI, dal CIP, dal CIO e dalle Federazioni internazionali;
- c) organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali, tesserare Atleti, iscriversi a tornei e campionati indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari emanate dagli Organi competenti;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FISBB.

Articolo 8 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e deliberati dal Consiglio Federale.
2. La FISBB disciplina i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, la Giunta Nazionale del CONI emana ogni quadriennio un'apposita circolare.
3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del Quadriennio Olimpico.

Articolo 9 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISBB

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FISBB nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva assoluta durante due anni sportivi federali consecutivi;
 - d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, irrogata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Il Provvedimento di revoca deve essere motivato.
2. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.
3. In caso di cessazione, gli Affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FISBB e agli altri Affiliati.

4. I componenti dell'ultimo Consiglio direttivo degli Affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.
5. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.
6. La cessazione di appartenenza alla FISBB comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 10 – FUSIONE

1. La fusione di due o più Affiliati può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

Articolo 11 – I TESSERATI

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti federali;
 - c) i Dirigenti sociali;
 - d) gli Ufficiali di Gara;
 - e) i Tecnici;
 - f) i Membri Onorari;
2. Il tesseramento degli Atleti, dei Dirigenti sociali e dei Tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza; il tesseramento dei Dirigenti federali è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento degli Ufficiali di Gara è valido dal momento dell'inquadramento nel ruolo federale; il tesseramento dei Membri Onorari è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
3. Il vincolo sportivo degli Atleti ha la durata di anni uno ad eccezione della categoria juniores per la quale il vincolo è fissato in due anni. Il Regolamento Organico federale prevede altresì le modalità di svincolo.
4. Hanno facoltà di tesserarsi alla FISBB persone di genere diverso, di nazionalità italiana, o straniera con residenza italiana, immuni da provvedimenti di radiazione emessi dalla FISBB purché non tesserati per altra Federazione riconosciuta dalle Federazioni Internazionali cui appartiene la FISBB.
5. Il soggetto radiato può praticare attività sportive e, quindi, essere tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione devono

essere definitivi e comunicati da parte dell'ordinamento sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione al CONI che li rende noti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto la Procura Generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.

Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il Provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte dei competenti Organi di Giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

6. È inibito il tesseramento:
 - a) alle persone che non abbiano i requisiti del presente Statuto;
 - b) è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
7. In caso di nuovo tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente, la sanzione irrogata dovrà essere scontata per l'intero dal tesserato.

Articolo 12 – DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 6 del presente Statuto e da quanto disciplinato dal Regolamento Organico.
2. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
3. Gli Atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FISBB, nell'ambito delle Federazioni Internazionali a cui aderisce, nonché in ogni altra attività avente ad oggetto le discipline sportive

indicate nell'art.1. Si rinvia al Regolamento di Giustizia per le modalità, gli ambiti di attuazione e le sanzioni per i casi di violazione.

Articolo 13 – DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - c) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla FISBB in materia.
2. È riconosciuto l'elettorato attivo agli Atleti e ai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività. Nelle Assemblee di categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
3. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono coloro che, eletti in Assemblee Regionali formate da tutti i tesserati aventi diritto al voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali.

Essi devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. Detti Rappresentanti restano in carica per un Quadriennio Olimpico.
4. Gli Atleti e i Tecnici del settore del Biliardo e quelli del settore Bowling, eleggeranno nell'ambito delle Assemblee di categoria, separatamente e ciascuno per il settore di appartenenza, per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e Bolzano un numero di Rappresentanti in quota Atleti e in quota Tecnici pari rispettivamente al 20% e al 10% degli Affiliati appartenenti al settore Biliardo o al settore Bowling aventi diritto di voto in Assemblea, garantendo a tal fine un'equa rappresentanza per entrambi i sessi.
5. La FISBB garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate Atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del parto, salvo comprovati motivi ostativi.

Articolo 14 – TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Il Consiglio Federale delibera l'accettazione della domanda di tesseramento. In caso di diniego il soggetto potrà fare ricorso con le stesse modalità previste per il diniego delle affiliazioni.
2. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

- b) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia;
- c) nei casi previsti dall'articolo 9;
- d) in caso di dimissioni o di mancato rinnovo della tessera.

Articolo 15 – SANZIONI

1. Gli Affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FISBB, nonché di ogni altro atto cui sono tenuti all'osservanza, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e regolamenti federali.
2. Gli Affiliati, inoltre, possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 16 – ORGANI E ORGANISMI DELLA FISBB

Gli Organi della FISBB si distinguono in:

A) Organi centrali:

- a. l'Assemblea Nazionale;
- b. il Presidente della Federazione;
- c. il Consiglio Federale;
- d. il Consiglio di Presidenza
- e. il Segretario Generale;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. la Commissione Federale di Garanzia;
- h. l'Ufficio del Procuratore federale.

B) Organi periferici:

- a. l'Assemblea Regionale;
- b. il Presidente del Consiglio Regionale;
- c. il Consiglio Regionale;
- d. il Delegato Regionale;

C) Organi di Giustizia:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Giudice Sportivo Territoriale;
- c) la Corte Sportiva di Appello;
- d) il Tribunale Federale;
- e) la Corte Federale di Appello.

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la FISBB si avvale dei seguenti organismi:

- a) la Segreteria federale;
- b) le Commissioni federali;
- c) i Settori federali.

CAPO II – ORGANI FEDERALI

SEZ. I – ORGANI CENTRALI

Articolo 17 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale degli aventi diritto al voto è il supremo Organo della Federazione: a essa spettano poteri deliberativi.
2. Essa è composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo degli stessi, regolarmente tesserati alla FISBB. Non possono essere delegati dai Presidenti, Atleti o Tecnici che facciano parte del Consiglio Direttivo dell'Affiliato, che abbiano diritto di voto in Assemblea. Oltre che dai Presidenti degli Affiliati, l'Assemblea è altresì composta dai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali Elettive, purché gli stessi risultino tesserati per le società affiliate aventi diritto di voto.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che risultano iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI, e in regola con il versamento delle quote di affiliazione alla data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di n. 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione, e che nelle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali mediante partecipazione all'attività sportiva ufficiale federale e a condizione che nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Per attività sportiva stabilita dai programmi federali deve intendersi la partecipazione a qualsivoglia campionato e/o gare individuali e/o a squadre a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, iscritti nei calendari ufficiali della Federazione a livello nazionale, regionale o provinciale

La FISBB è titolare del controllo diretto sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli Affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

Per acquisire il diritto di voto può essere sufficiente anche la sola partecipazione a gare e/o campionati indetti a livello provinciale.

4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
5. In ossequio al principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori assembleari, nelle Assemblee Elettive Nazionali, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di società aventi diritto al voto o, in caso di impedimento dei Presidenti, ai componenti il Consiglio direttivo, esclusi Atleti o Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea, che li sostituiscono in numero di:
 - 1 (una) delega, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 2 (due) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni e società votanti;
 - 3 (tre) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 associazioni e società votanti;
 - 4 (quattro) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 5 (cinque) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1500 associazioni e società votanti.
6. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - a. le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - b. la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

La disposizione si applica anche per le deleghe concesse in sede di Assemblea Regionale.

7. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali, in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea Nazionale, vengono sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie.
8. I Membri del Consiglio Federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Consigli Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
9. L'Assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta Ordinaria, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
10. L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta Straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria. In detti casi l'Assemblea deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.
È altresì convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale.
In tale caso l'Assemblea è costituita dai soli Affiliati aventi diritto al voto.
11. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, a eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.
12. Funge da Segretario il Segretario Generale.

Articolo 18 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con PEC, con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica e altro mezzo purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto.
L'Assemblea, ad eccezione di quella Elettiva, potrà svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. A tal fine l'Assemblea potrà essere registrata;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma informatica e le credenziali per il collegamento audio/video a cura della Segreteria federale, al fine di consentire agli intervenuti la piena partecipazione ai lavori.

In tale ipotesi la riunione si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

2. In caso di Assemblea Elettiva la convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, deve essere comunicata ad Affiliati e tesserati almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento. La convocazione è pubblicata sulla homepage del sito internet federale, è inviata agli Affiliati a mezzo PEC e ai tesserati con i mezzi di comunicazione di cui al comma 1.
3. L'Assemblea Nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FISBB, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea.
4. Per le sole Assemblee Nazionali Elettive, Ordinarie e Straordinarie, il quorum di seconda convocazione è stabilito in un terzo degli aventi diritto di voto.
5. Avverso la validità dell'Assemblea, ogni avente diritto di voto potrà ricorrere al Tribunale Federale con ricorso da depositarsi entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto, e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.
In ogni caso, la pubblicazione del verbale di Assemblea sul sito federale costituisce atto che consente la piena conoscenza dell'atto o del fatto.
6. Avverso la tabella degli aventi diritto al voto è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, dal diritto di voto nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità, entro sette giorni successivi dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, e in ogni caso secondo i termini, le modalità e le procedure previste dall'apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 19 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale in seduta Ordinaria:

- a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica Assembleare alla fine di ogni Quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
- b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i Consiglieri federali in rappresentanza degli Atleti; i Consiglieri federali in rappresentanza dei Tecnici; i Consiglieri federali in rappresentanza dei Settori, i Consiglieri federali in rappresentanza della Disciplina e quelli in rappresentanza degli Affiliati; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) conferisce cariche “ad honorem”;
- d) delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nell'ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Federale;
- b) elegge i singoli componenti del Consiglio Federale, e/o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli stessi secondo quanto previsto dagli Articoli 32 e 36 del presente Statuto;
- c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del CONI;
- d) delibera sullo scioglimento della Federazione;
- e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea Ordinaria, fatte salve le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto.

Articolo 21 – PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

1. Partecipano inoltre, senza diritto al voto, il Presidente della FISBB., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi nazionali e periferici e il Segretario Generale ed i candidati alle cariche elettive.
2. Possono assistere eventuali altri soggetti che il Presidente o il Consiglio Federale ritenessero opportuno invitare.

Articolo 22 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO

1. La composizione e i poteri della Commissione Verifica Poteri sono disciplinati dal Regolamento Organico. In caso di Assemblea Elettiva, il Presidente della Commissione è nominato dalla FISBB d'intesa con il CONI.
2. I candidati alle cariche federali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio.

Articolo 23 – MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Ogni avente diritto al voto esprime un solo voto.
2. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria sia Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della FISBB e per modifiche dello Statuto.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli Affiliati, Atleti e Tecnici.
4. Tutte le Elezioni devono avvenire mediante sistemi di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza, la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la FISBB aderisce alle modalità e regole uniformi emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente, dal Segretario della FISBB o da chi ne fa le veci e dalla Commissione Scrutinio) può essere eletto per acclamazione all'unanimità.
5. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento delle cariche "ad honorem".

Articolo 24 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate su iniziativa del Consiglio Federale o di almeno la metà più 1 (uno) degli Affiliati, Atleti e Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'esame e la deliberazione su propria proposta di modifica allo Statuto.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo Statuto è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto (Affiliati, Atleti e Tecnici).
6. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto, sono necessari i 2/3 (due terzi) dei voti dei partecipanti all'Assemblea.
7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 25 – SCIoglimento DELLA FISBB

1. Nell'ipotesi di scioglimento della FISBB si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Articolo 26 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI A CARICHE ELETTIVE NELLE ASSEMBLEE

1. Le candidature alle cariche nazionali devono essere presentate cinquanta giorni prima dell'Assemblea Nazionale. Le candidature alle cariche periferiche devono essere presentate venti giorni prima dell'Assemblea Elettiva territoriale. In entrambi i casi le candidature devono essere presentate singolarmente presso le Segreterie degli Organi per i quali si concorre sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto nell'Assemblea Nazionale o Regionale (Affiliati, Atleti e Tecnici) appartenenti alla rispettiva categoria per la quale il candidato si presenta, non inferiore a 6 (sei) per le Elezioni a cariche nazionali, non inferiore a 3 (tre) per le elezioni a cariche regionali. Chi si candida quale Consigliere in quota Affiliati, non può candidarsi in quota Atleti o Tecnici.
2. È, nello stesso termine, presentata singolarmente la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea. Le candidature devono essere presentate a mezzo PEC con i dati previsti dal comma 4. Su richiesta della Segreteria federale, il candidato dovrà esibire la documentazione originale. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati.
4. La candidatura alla carica di Presidente federale deve essere sottoscritta da almeno 10 Affiliati aventi diritto al voto, 6 Atleti e 6 Tecnici; per il Presidente regionale almeno 4 per ogni categoria. Tutti gli

Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea possono sottoscrivere le candidature a condizione che appartengano a società affiliate aventi diritto di voto.

5. Ogni candidato deve sottoscrivere personalmente la candidatura in segno di accettazione.
6. Ogni avente diritto al voto, può sottoscrivere un numero di candidature non superiore al numero di persone da eleggere per ciascun ruolo.
7. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli Affiliati, dei Tecnici e degli Atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.
8. Gli Ufficiali di Gara che presentano la candidatura a cariche elettive centrali o periferiche si intendono automaticamente e temporaneamente sospesi dall'attività.
9. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Nel caso in cui la Segreteria federale ravvisi illegittimità della candidatura, comunica senza ritardo il rigetto all'interessato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, presentando ricorso alla Corte Federale di Appello che decide entro quarantotto (48) ore dalla ricezione del ricorso, salvo diverse modalità o procedure emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

10. Il Presidente federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti.
11. Il Presidente e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di tre mandati.
12. La votazione per il Consiglio avviene con l'espressione di preferenze fino al numero delle cariche disponibili. È possibile non esprimere tutte le preferenze. Sono nulle le schede che contengono anche o esclusivamente nomi di persone non candidate o nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile; formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere. Sono eletti Consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
13. In tutte le Elezioni in cui due candidati riportino un uguale numero di voti, la graduatoria è stabilita mediante ballottaggio.

Articolo 27 – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tal fine il Presidente:

- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

Il Presidente inoltre ha la rappresentanza legale della FISBB, ne firma gli atti e per conto di essa assume impegni verso terzi, nei confronti dei quali solo la sua firma è vincolante; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, dei quali fissa l'o.d.g. e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Invita alle riunioni del Consiglio Federale, Dirigenti, tesserati e ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto e convoca la prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
4. È sua facoltà partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi federali – con esclusione di quelle degli Organi di Giustizia, della Procura federale e degli Organi di Controllo - al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto. Non può, in nessun caso, sostituirsi agli Organi di Giustizia, alla Procura federale e agli Organi di Controllo, né inserirsi nelle loro funzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene esercitata dal Vicepresidente vicario.
6. In caso di estrema necessità può convocare, con telegramma, PEC o e-mail, l'Assemblea Straordinaria non elettiva 15 (quindici) giorni prima della data fissata, invece di 30 (trenta) giorni, dando contemporaneamente notizia degli argomenti all'ordine del giorno, oltreché del giorno, ora e luogo.

7. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Quest'ultimo resterà in prorogatio unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, fino all'Assemblea Elettiva Straordinaria, da convocarsi entro sessanta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi trenta.
8. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente vicario subentrerà l'altro Vicepresidente.
9. Il Presidente della FISBB può concedere la Grazia purché risulti scontata la metà della sanzione irrogata.
10. Nei casi di radiazione il Provvedimento di Grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva. La Grazia non può essere concessa nei casi in cui la sanzione sia stata comminata per la violazione delle Norme Sportive Antidoping.
11. Il Presidente federale, su parere conforme del Consiglio Federale, può proporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale l'attribuzione di cariche onorarie.
12. Il Presidente sottopone, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio Federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di Segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

Articolo 28 – IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente eletto da tutti gli aventi diritto al voto (Presidenti, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici) e da 10 membri.
2. I componenti del Consiglio Federale devono essere di genere diverso in misura non inferiore a 1/3, e, nel calcolo, non saranno considerate le frazioni decimali. I 10 Consiglieri sono eletti:
 - a) in numero di 2 (due) dagli Affiliati dei seguenti settori in rappresentanza paritetica:
 1. Settore Biliardo;
 2. Settore Bowling.
 - b) in numero di 1 appartenente alla disciplina Bowling eletto da tutti gli Affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale Elettiva (a prescindere dalla disciplina di appartenenza);
 - c) in numero di 1 appartenente alla disciplina Stecca-Carambola eletto da tutti gli Affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale Elettiva (a prescindere dalla disciplina di appartenenza);
 - d) in numero di 1 appartenente alla disciplina Boccette eletto da tutti gli Affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale Elettiva (a prescindere dalla disciplina di appartenenza);
 - e) in numero di 1 appartenente alla disciplina Pocket eletto da tutti gli Affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale Elettiva (a prescindere dalla disciplina di appartenenza);

- f) in numero di 1 eletto da tutti gli Affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale Elettiva;
 - g) in numero di 2 (due) dai Rappresentanti degli Atleti;
 - h) in numero di 1 (uno) dai Rappresentanti dei Tecnici.
3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie.
 4. La FISBB assicura forme di equa rappresentanza fra Atleti e Atlete.
 5. Il Consiglio Federale elegge, nella sua prima riunione, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, fra i propri membri, tre Vicepresidenti in rappresentanza del settore Biliardo e del settore Bowling, di cui uno con funzioni vicarie.
 6. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale i Responsabili Nazionali di Disciplina con funzioni consultive senza diritto al voto.
 7. Salvo in casi di decadenza anticipata, previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero Quadriennio Olimpico.

Articolo 29 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale è convocato mediante comunicazioni via fax o e-mail inviate almeno sette giorni prima della data della riunione.
2. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati a partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano particolarmente qualificati e utili alle esigenze dell'attività federale.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti 6 Consiglieri incluso il Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non è delegabile.
5. Le riunioni del Consiglio Federale possono svolgersi in presenza o mediante collegamento in videoconferenza che garantisca l'identificazione dei soggetti partecipanti. In caso di videoconferenza, previo assenso degli intervenuti, potrà procedersi alla registrazione della riunione.
6. Funge da segretario il Segretario Generale FISBB.

Articolo 30 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo che in conformità con le direttive del CONI e del CIO, indirizza l'attività federale, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della Federazione.

In particolare:

- a) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) esprime il proprio parere sulle attività di programmazione, indirizzo e controllo relative all'attività sportiva delegate dal presente statuto al Presidente federale;
- c) esprime il proprio parere in merito alla nomina del Segretario Generale della Federazione;
- d) delibera tutti i Regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto, i Regolamenti di giustizia sportiva e le Norme Sportive Antidoping;
- e) nomina i Responsabili Nazionali di Disciplina (R.N.D.);
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
- h) delibera, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive;
- i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- j) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
- m) designa i Membri Onorari da proporre all'Assemblea Nazionale;
- n) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
- o) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Regionali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
- p) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei

Consigli regionali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea Elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;

- q) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Consiglio Regionale di competenza, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- r) nomina le Commissioni che ritiene necessarie per il buon funzionamento della Federazione;
- s) nomina i Commissari in caso di commissariamento dei Consigli Regionali;
- t) su proposta del Presidente, nomina, ai sensi del successivo art. 43, i componenti della Commissione Federale di Garanzia, ai sensi del successivo art. 40, il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e i Procuratori Aggiunti;
- u) su proposta del Presidente, nomina i componenti degli Organi di Giustizia secondo le procedure stabilite nel Regolamento di Giustizia Federale;
- v) concede l'Amnistia e l'Indulto prefissando i limiti del provvedimento ad eccezione dei casi in cui la sanzione sia stata comminata per la violazione delle Norme Sportive Antidoping;
- w) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e cinque componenti del Consiglio di Presidenza;
- x) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
- y) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- z) delibera in merito all'accorpamento delle regioni e della composizione dei Consigli che accorpano province di regioni differenti.

2. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i Principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Articolo 31 – DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al

Vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;

- b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
- c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro Organo federale, sono irrevocabili. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, all'Ufficio del Procuratore federale né al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 32 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanze dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede a integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti e avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione immediata non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere all'integrazione stessa come segue:
 - a) ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima;
 - b) ove l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Articolo 33 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio è costituito dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da due membri del Consiglio Federale eletti nel proprio ambito.
2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati. Il Consiglio di Presidenza è convocato mediante comunicazioni via fax o e-mail inviate almeno quattro giorni prima della data della riunione.
3. Funge da segretario il Segretario Generale senza diritto di voto.
4. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie non rimesse alla competenza esclusiva di altri Organi.
Ad esso sono demandati:
 - a) il disbrigo degli affari correnti;
 - b) i provvedimenti di urgente attuazione che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione.
5. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Alle riunioni del Consiglio di presidenza possono essere invitati, dal Presidente federale, Dirigenti e altre persone senza diritto al voto.

Articolo 34 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal CONI, o da altro Ente indicato dalla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il Quadriennio Olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:
 - a) il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale;
 - b) due componenti nominati dagli Enti previsti dalle norme vigenti.
3. Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua specifica qualità da tutte e tre le componenti.
4. Il Presidente ed i componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei Revisori contabili.

Articolo 35 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo, anche di natura contabile, ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FISBB;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei Conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FISBB.

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di Organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
5. Sono cause di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti:
 - a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
 - d) la cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 36 – SOSTITUZIONI

1. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà

sostituito dal primo dei non eletti. In caso di vacanze dei due componenti nominati dal CONI o da altro Ente indicato dalla normativa vigente, lo stesso provvederà alle nuove nomine.

Articolo 37 – SETTORI FEDERALI

La FISBB si articola in due settori:

1. Settore Biliardo suddiviso in tre discipline:
 - a. Stecca – Carambola;
 - b. Boccette;
 - c. Pocket (Pool, 8/15, Snooker);
2. Settore Bowling
 - a. disciplina Bowling.

Articolo 38 – FUNZIONAMENTO DEI SETTORI FEDERALI

L'attività federale si esplica in relazione a tutte le discipline sportive contemplate dalla FISBB distinte per tipologia di discipline nei due Settori sopra elencati.

I Responsabili Nazionali di Disciplina sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero Quadriennio Olimpico.

I Responsabili Nazionali di Disciplina presiedono la Commissione e propongono al Consiglio Federale la nomina dei componenti da tre a otto membri.

Articolo 39 – COMMISSIONI FEDERALI DI DISCIPLINA

Le Commissioni Federali di Disciplina provvedono annualmente a:

- a) elaborare i programmi sportivi della disciplina di competenza;
- b) redigere i regolamenti di gioco;
- c) elaborare il piano economico di spesa previste per il funzionamento della disciplina nell'ambito delle risorse assegnate da sottoporre a deliberazione del Consiglio Federale;
- d) redigere al termine dell'esercizio, con il supporto degli uffici amministrativi federali un rendiconto dei contributi assegnati al Settore secondo le norme del Regolamento Organico e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Le risorse assegnate per ciascun Settore (Biliardo e Bowling), e nel loro ambito a ciascuna Disciplina sportiva compresa nel Settore, saranno pari alla quota attribuibile per le affiliazioni e il tesseramento del Settore oltre ad una quota del contributo dall'Ente di riferimento imputato in base ai medesimi criteri utilizzati dal suddetto Ente per l'attribuzione del contributo complessivo, detratta la quota imputabile agli

oneri generali di funzionamento federale. I costi di funzionamento direttamente imputabili a ciascun Settore dovranno essere detratti dal contributo spettante.

L'attività finanziaria delle Discipline è soggetta all'approvazione del Consiglio Federale e si svolge sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Le Commissioni federali di Disciplina possono proporre al Consiglio Federale la nomina di Commissari periferici ove ne ricorra la necessità.

Il Responsabile Nazionale di Disciplina propone al Consiglio Federale la nomina di un Responsabile Nazionale degli Ufficiali di Gara della Disciplina che entrerà a far parte della Commissione federale Ufficiali di Gara che coordina le attività arbitrali di tutti i Settori.

Articolo 40 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone da un Procuratore federale, due Procuratori Aggiunti e almeno due Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.
4. I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.
6. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I Procuratori Aggiunti coadiuvano il Procuratore federale, lo sostituiscono in caso d'impedimento.
8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Articolo 41 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituti Procuratori coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della

Giustizia Sportiva, o in quella degli Alti Ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

2. Il Procuratore federale e i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza e nel rispetto dei Principi fondamentali del giusto processo stabiliti dal Codice della Giustizia Sportiva, del Regolamento di Giustizia Federale e dell'ordinamento sportivo in generale.

Articolo 42 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 43 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I Componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I Componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 44 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA: RINVIO

1. Le attribuzioni della Commissione Federale di Garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

SEZ. II – ORGANI PERIFERICI

Articolo 45 – L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai presidenti delle associazioni sportive affiliate, con diritto di voto, aventi sede nella regione o nella macroarea deliberata dal Consiglio Federale. Nell'ambito

dell'Assemblea Regionale Elettiva svolta al termine del Quadriennio Olimpico potrà essere svolta anche l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici del settore Biliardo e del settore Bowling aventi diritto al voto per l'elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici di ciascun settore delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale Elettiva. I suddetti rappresentanti saranno votati esclusivamente dagli appartenenti alle rispettive categorie e settore ai sensi dell'art. 13 commi 2, 3 e 4 del presente Statuto. Gli Atleti e i Tecnici aventi diritto al voto sono quelli appartenenti alle società e associazioni sportive aventi diritto al voto ed eletti dagli Atleti e dai Tecnici della propria società o associazione sportiva.

2. Le Assemblee di cui al comma 1 sono indette dal Consiglio Regionale e sono convocate dal Presidente a mezzo avviso spedito per posta elettronica certificata, posta elettronica o altro mezzo purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione, almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione, indirizzato a tutti gli Affiliati, ai Tecnici e agli Atleti aventi diritto al voto, che si considerano a tutti gli effetti domiciliati presso la società di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto al voto. Copia della convocazione sarà pubblicata anche sul sito ufficiale della Federazione.

3. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo del Consiglio Regionale deve svolgersi al termine del Quadriennio Olimpico.

L'Assemblea Regionale per l'elezione degli Atleti e dei Tecnici di cui all'art. 13, co.4, del presente Statuto deve essere svolta almeno 75 (settantacinque) giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva.

4. I legali rappresentanti degli Affiliati, oltre che i propri Dirigenti, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea i Presidenti di Affiliati aventi diritto a voto, o, in loro assenza, i Dirigenti in carica che li sostituiscono. Ciascun Presidente o suo delegato può essere portatore, oltre alla propria di:

1 (una) delega oltre le 50 (cinquanta) associazioni e società votanti;

2 (due) deleghe oltre le 100 (cento) associazioni e società votanti;

3 (tre) deleghe oltre le 300 (trecento) associazioni e società votanti;

4 (quattro) deleghe oltre le 500 (cinquecento) associazioni e società votanti;

5 (cinque) deleghe oltre le 600 (seicento) associazioni e società votanti;

5. L'Assemblea Regionale Ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:

a. il Presidente del Consiglio Regionale;

b. cinque Consiglieri eletti dagli Affiliati, inclusi i membri paritetici del Consiglio Regionale (massimo quattro), in rappresentanza di ogni disciplina sportiva presente sul territorio che abbia almeno due società o associazioni sportive affiliate sul territorio di competenza;

Nel caso in cui una disciplina non abbia rappresentanza in Consiglio in quanto ha meno di due associazioni affiliate sul territorio, potrà essere nominato dal Consiglio Federale, su indicazione del Responsabile Nazionale di Disciplina, un Commissario per sviluppare e coordinare le attività della disciplina;

- c. vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio medesimo;
 - d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
6. La composizione della Commissione Verifica Poteri è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente all'indizione dell'Assemblea e con le modalità contenute nel Regolamento Organico. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea. Non possono far parte di dette Commissioni i candidati alle cariche elettorali.
 7. L'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria deve essere indetta a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più 1 (uno) degli Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio stesso.
 8. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma degli articoli 31 e 32.
 9. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei Rappresentanti alla stessa.
 10. I membri del Consiglio Federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Consigli Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

Articolo 46 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FISBB.
2. Rappresenta la FISBB ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei casi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale.

4. Il Presidente del Consiglio Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale o altre persone di cui ritenga utile la presenza.
5. Il Presidente del Consiglio Regionale controlla e coordina l'attività dei settori determinandone gli indirizzi, in conformità alle disposizioni della Federazione.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della Federazione.

Articolo 47 – IL CONSIGLIO REGIONALE

1. È retto da un Consiglio composto così come previsto dall'art. 45 quinto comma lettere a) e b).
2. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nel loro seno un Vicepresidente, nella loro prima riunione.
3. Il Consiglio Regionale deve essere costituito qualora nella Regione siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.
4. Nella Regione Trentino – Alto Adige, rispettivamente nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale.
5. Il Consiglio Regionale applica e fa applicare tutte le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali.
6. Il Consiglio Regionale:
 - a) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee Regionali, salvo i casi di richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - b) predispose i rendiconti trimestrali dei contributi erogati dal Consiglio Federale da sottoporre all'approvazione di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - c) predispose la relazione tecnico – morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale.
7. Il Consiglio Regionale è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria nei limiti fissati dal Consiglio Federale. Al termine di ciascun esercizio il Presidente Regionale, entro la fine di febbraio di ciascun anno dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale il rendiconto annuale del Consiglio.

Articolo 48 – IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni ove non sia costituito il Consiglio Regionale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 47, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale con lo specifico

mandato di addivenire alla costituzione del Consiglio Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Sino alla costituzione del Consiglio Regionale svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito regionale.
3. Ha l'obbligo di inviare, ogni 6 mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, al fine di consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. Il Delegato dura in carica fino al termine del Quadriennio Olimpico.

SEZ. III – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 49 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. La Giustizia federale è amministrata in base al “Regolamento di Giustizia”, deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, nonché in base al Codice della Giustizia Sportiva. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. La Giustizia sportiva deve assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Consiglio Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
3. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. Le decisioni devono essere motivate e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei Principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. È consentita l'emanazione da parte del Giudice di provvedimenti cautelari, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.
7. Il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari federali, di assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play” (gioco leale), nonché la

decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e a qualsiasi scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio, del diritto di difesa, della facoltà di ricasazione del Giudice nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia, nonché della possibilità di una revisione della sentenza nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi, non emersi né prevedibili al momento della sentenza definitiva.

8. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.
9. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. Le norme che precedono si applicano, ove applicabili, al Procuratore federale.
10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
11. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai Principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia sportiva.

Articolo 50 –REGISTRI DEI PROCEDIMENTI E DELLE SANZIONI

1. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste.
2. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate sul sito internet ufficiale della Federazione in apposita sezione dedicata ai medesimi e con apposito *link* nella *home page*.
3. Il Provvedimento di radiazione così come il successivo eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Articolo 51 – ISTITUZIONE E COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
4. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Gli incarichi come Giudici Sportivi possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art.7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti.

Articolo 52 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. L'istituzione dei Giudici Territoriali nonché la costituzione e la distribuzione della loro competenza sono determinate con delibera del Consiglio Federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.

Articolo 53 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE, DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI E DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;

- notai;
 - avvocati iscritti negli Albi dei relativi Consigli dell'Ordine;
 - dottori o dottorandi di ricerca in materie giuridiche e/o economiche.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Giudici Sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
 4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
 5. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.
 5. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
 6. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio Federale ne individua il numero, comunque, non inferiore a sei, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.
 7. È facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più Sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
 8. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
 9. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le Sezioni territoriali eventualmente determinate dal Consiglio Federale con propria deliberazione.
 10. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 54 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Presso la Federazione è istituita la Corte Sportiva di Appello.

2. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Componenti della Corte Sportiva di Appello, i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal primo comma dell'articolo precedente.
3. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. La Corte Sportiva di Appello si compone di almeno sei componenti, di cui uno, individuato del Consiglio Federale, svolge le funzioni di presidente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.

Art. 55 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli Albi dei relativi Consigli dell'Ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Tribunale federale si compone di non meno di sei componenti. La Corte Federale di Appello si compone di non meno di sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. È facoltà del Consiglio Federale articolare il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello in più Sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
8. Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale con numero di tre componenti. La Corte Federale di Appello giudica in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
9. Gli incarichi come Giudici federali possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti.

Art. 56 - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 57 - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Articolo 58 – RIABILITAZIONE

1. La Riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È concessa dal Giudice federale di appello quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

SEZ. IV – ALTRI ORGANISMI

Articolo 59 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è direttamente responsabile della gestione amministrativa della FISBB prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:

- a. esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- b. ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FISBB.
- c. coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
- d. provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FISBB;
- e. coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FISBB;
- f. sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- g. imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- h. stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Articolo 60 – NOMINA DELLE COMMISSIONI FEDERALI

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, con propria delibera, può sempre e comunque conferire incarichi e costituire Commissioni Federali stabilendone la composizione, i compiti e la durata per il migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 61 – SOCIETÀ DI SCOPO

1. Il Consiglio Federale può deliberare la costituzione di società senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi sportivi e iniziative volte allo sviluppo del Biliardo e del Bowling. Il capitale sociale di tali società dovrà essere interamente sottoscritto dalla FISBB e i membri dell'Organo amministrativo dovranno essere scelti preferibilmente tra i membri del Consiglio Federale e, comunque dovranno essere tesserati federali. Il bilancio di tali società è disciplinato dall'art. 67 del presente Statuto.

TITOLO IV – CARICHE FEDERALI

Articolo 62 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - d) siano tesserati regolarmente alla FISBB al momento del deposito della candidatura presso la Federazione.
 - e) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o Membri del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FISBB, dei suoi organi interni o degli Affiliati alla stessa FISBB nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte.
2. Possono candidarsi gli Atleti e i Tecnici regolarmente tesserati in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nelle rispettive categorie negli ultimi 10 anni prima di quello di svolgimento dell'Assemblea.
 3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.
 4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
 5. Il requisito di cui al punto d) non è richiesto per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, per i componenti della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale.
 6. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
 7. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso, personalmente o come rappresentanti legali di Affiliati.

8. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, di anche uno solo dei requisiti elencati ai precedenti commi, o il venir meno nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalle cariche.
9. Il destinatario di un Provvedimento di radiazione emesso dagli Organi di Giustizia di qualunque Ente dell'ordinamento sportivo è ineleggibile a qualsiasi carica e non può rivestire alcun incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

Articolo 63 – INCOMPATIBILITÀ

1. La qualifica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
2. Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, centrale e periferica nell'ambito della stessa Federazione.
3. Le qualifiche di Presidente e Consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI.
4. Sono inoltre incompatibili con le cariche federali e con le cariche sociali, le qualifiche di Ufficiali di Gara, qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativa. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con la qualifica di Tecnico.
5. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche federali assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
7. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 64 – DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche federali hanno durata massima di 4 (quattro) anni cessano, comunque, allo scadere del Quadriennio Olimpico anche nei casi di nuovi eletti infraquadriennali per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.
2. Il Presidente e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali sono rieleggibili ma non possono svolgere più di tre mandati.

3. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È possibile prevedere un'indennità in favore del Presidente federale e degli altri componenti degli Organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle eventuali indennità sarà determinata dal Consiglio Federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO V – PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 65 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FISBB è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte tra immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) Patrimonio netto;
 - d) Debiti e fondi.
2. Tutti i beni del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 66 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della FISBB coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FISBB spetta al Consiglio Federale, si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità. In ogni caso, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio Federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del CONI. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del CONI.

5. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Federale devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI il bilancio di esercizio e le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI.
6. Il bilancio d'esercizio annuale e le relazioni illustrative, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, devono essere pubblicate sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
7. Ove la FISBB costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 67 – ARBITRATO FEDERALE

1. Gli Affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 68 – SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO PER LO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69 – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione e alla pratica dello sport del Biliardo e del Bowling sono dettate dal Regolamento Organico e dai Regolamenti federali deliberati dal Consiglio Federale.
2. I predetti Regolamenti devono conformarsi, al pari dello Statuto, ai Principi fondamentali e al Codice della Giustizia Sportiva, e non debbono contenere norme in contrasto con le direttive emanate dal CONI.

Articolo 70 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 71 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito della fusione per unione sarà attribuito diritto di voto ai Presidenti delle associazioni sportive affiliate aventi diritto di voto alla data di delibera della fusione, in base alle norme della Federazione di provenienza.

Per il settore Bowling, al fine di uniformare le procedure elettorali con quelle del settore Biliardo, sarà attribuito diritto di voto agli Atleti e Tecnici in misura pari rispettivamente al 20% e al 10% delle associazioni aventi diritto di voto in ciascun Comitato Regionale della FISB.

La convocazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici per votare i propri Rappresentanti nell'Assemblea Elettiva della FISBB dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla data di delibera della fusione da parte dell'Assemblea Straordinarie e svolgersi entro i trenta giorni successivi alla data di convocazione.

A seguito dell'atto di fusione decadranno tutti gli Organi federali elettivi che rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva.

L'Assemblea Nazionale Elettiva della FISBB sarà convocata a firma congiunta dal Presidente della FIBiS e dal Presidente della FISB.